



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 29

PROT. N. 0011200

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE NELL'AREA A PARCHEGGIO UBICATA IN VIA MUSINÈ, FRONTE CIVICO N. 26, PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA CONSISTENTE NELL'ALLESTIMENTO DI UNA STRUTTURA GONFIABILE, ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE TIGERS ACADEMY SSD, SEDE IN CASTELLAMONTE (TO).*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con nota pervenuta in data 20/05/2021, registrata al n. 11197 di protocollo, da parte del Signor Pitino Alberto, in qualità di Presidente dell'Associazione TIGERS ACADEMY SSD, con sede in Castellamonte (TO), è stato richiesto il divieto di transito e sosta veicolare nell'area a parcheggio ubicata in via Musinè, fronte civico n. 26, per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva, consistente nell'allestimento di una struttura gonfiabile, per la promozione della nuova pista di Pump Track, il 22 e 23 maggio 2021.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità della suddetta area a parcheggio, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva e garantire l'incolumità pubblica.

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s. m. ed i.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, in forza del Decreto Sindacale n. 12 del 31.12.2020, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

o r d i n a

- 1 dalle ore 8,00 del 22/5/2021 alle ore 22,00 del 23/5/2021 e comunque sino a fine manifestazione:
 - l'istituzione temporanea del divieto di transito e sosta veicolare nell'area a parcheggio ubicata in via Musinè, fronte civico n. 26, opportunamente individuato dalla segnaletica mobile verticale e nei tempi previsti dal Nuovo Codice della Strada;
- 2 la rimozione coatta, ove necessario nei giorni, nei luoghi e negli orari indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento della manifestazione sportiva, consistente nell'allestimento di una struttura gonfiabile,

d i s p o n e

- che il Settore Lavori Pubblici provveda all'installazione dell'opportuna segnaletica prevista dal Nuovo Codice della Strada, occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità;
- di provvedere all'esecuzione della presente ordinanza da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Arch. Raffaele Fiorelli.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, in alternativa, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Codice della Strada.

Pianezza, li 20/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FIORELLI Arch. Raffaele
(Firmato in originale)